



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Ufficio fallimenti e procedure concorsuali

Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Beatrice Ruperto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 44-1/2023 ruolo P.U. introdotto da:

Giuseppe Sorrentino (C.F: SRRGPP91C08F537P) nato a Vibo Valentia il 08/03/1991 e residente a Monterotondo in Via Montegrappa 6,

Giulia Radicella (C.F. RDCGLI84S63H501Y) nata a Roma il 23/11/1984 e residente a Monterotondo in Via Montegrappa 6,

entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Nocera e Martina Fabriani, con l'ausilio della dott.ssa Silvia Pizziconi, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Tivoli;

ritenuto che l'atto introduttivo è volto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, fattispecie regolata dagli artt. 67 e ss. CCII e che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

esaminata la relazione redatta dall'OCC, nella persona del gestore nominato Dott.ssa Silvia Pizziconi nonché la documentazione allegata al ricorso;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto i ricorrenti risiedono in Monterotondo;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 66, 67, 68 e 69 CCII, il decreto di apertura della procedura del 6.5.2023, adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII;

rilevato che il nucleo familiare è composto dai ricorrenti, dalla figlia minore Vittoria e dal figlio minore di Giulia Radicella, Fabio Sorice, nato da precedente relazione;

rilevato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria complessiva, per Giuseppe Sorrentino, di € 145.539,77,00 e di € 98.172,62 per Giulia Radicella (come analiticamente esposta alle tabelle di cui alle pagg. 11 della relazione)



rilevato che Giuseppe Sorrentino risulta avere un patrimonio mobiliare e immobiliare stimato di euro 76.823,79 ed è titolare di un reddito di lavoro dipendente pari all'importo mensile medio di euro 2.005,83, mentre Giulia Radicella dispone di un patrimonio mobiliare e immobiliare stimato di euro 77.690,30 ed è titolare di un reddito di lavoro dipendente pari all'importo mensile medio di euro 1.273,58 a cui deve aggiungersi l'assegno di mantenimento versato dall'ex coniuge pari ad euro 200,00 (come attestato dall'OCC, pp. 14 - 16 relazione);

considerato che la originaria proposta prevedeva la messa a disposizione dei creditori, nell'arco temporale complessivo di 180 mesi, della parte residua delle proprie entrate, pari a euro 1.271,08 per Giuseppe Sorrentino ed euro 738,83 per Giulia Radicella, una volta detratte le somme necessarie per le esigenze quotidiane della famiglia, da utilizzarsi per il pagamento rateale di tutti i debiti, secondo le percentuali e la rateizzazione riportata nel piano depositato in data 7.4.2023;

considerato che, come risulta dall'informativa dell'OCC del 5.6.2023, nei venti giorni successivi alla comunicazione della proposta, due creditori hanno presentato osservazioni e, segnatamente, STUDIO ASSOCIATO 2002 e "Condominio Montani";

rilevato, quanto allo STUDIO ASSOCIATO 2002, che, come attestato dal Gestore, trattasi di mero errore formale, essendo stato allegato un preventivo contenente un refuso nell'intestazione (ove il ricorrente è denominato erroneamente Sorrentino Salvatore, anziché Giuseppe) e che il nuovo preventivo depositato non altera pertanto il contenuto del piano;

considerato, invece, che il creditore Condominio Montani ha chiesto la modifica del piano, lamentando il pregiudizio subito, nella misura in cui è previsto lo stralcio del 50% del credito da lui vantato, mentre il Gestore ha viceversa rappresentato l'impossibilità di rimodulare il piano, essendo i ricorrenti privi delle risorse necessarie a coprire ulteriori somme oltre a quelle già previste;

considerato che all'udienza del 29.9.2023, disposta la convocazione delle parti, il Condominio Montani ha reiterato la propria opposizione e il Tribunale si è riservato;

rilevato che, con decreto del 29.11.2023, attesa l'irregolarità della notifica del decreto di apertura della procedura nei confronti del creditore ipotecario Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ne è stato disposto il rinnovo, onde consentire al creditore di formulare eventuali osservazioni al piano;

rilevato che, con note informative dell'11.12.2023 e del 13.12.2023, il Gestore della crisi ha dato atto della intervenuta cessione del credito di Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in favore di Amco S.p.A., la quale ha precisato il proprio credito in € 162.541,60 (anziché € 158.677,61) e si è opposta all'omologa del piano in quanto *"benché lo stesso preveda il soddisfacimento integrale del credito della AMCO Spa (cessionaria di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa), la tempistica di realizzo risulta pregiudicare gli interessi del creditore ipotecario;*

tenuto conto che il Gestore ha proposto la variazione del piano *"prevedendo che la maggiore somma riscontrata pari ad € 3.863,99 venga ripartita al 50% tra i coniugi (Sig. Sorrentino Giuseppe e Sig.ra Radicella Giulia) e rateizzata in nr. 4 rate mensili da € 483,00 (per ciascun coniuge) da pagarsi al termine del piano"*, rimanendo così il piano



inalterato per gli altri creditori e ha riferito come *“non sia possibile prevedere una riduzione ulteriore delle tempistiche, in quanto i redditi a disposizione della procedura non permettono la copertura integrale del suddetto debito. Non si ritiene condivisibile l’ulteriore osservazione presentata da Amco Spa posto che l’importo messo a disposizione dai Sigrì Sorrentino Giuseppe e Radicella Giulia è più elevato di quanto stabilito in sede di contratto di mutuo e con una tempistica ridotta alla metà”*, escludendo la convenienza dell’alternativa liquidatoria;

rilevato che il Tribunale ha disposto la convocazione delle parti all’udienza del 30.1.2024, per risolvere le contestazioni, ove la Amco S.p.A. ha ribadito la propria opposizione e il Tribunale si è quindi riservato; premesso che, ai sensi dell’art. 70 comma 9 CCII, quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, *“il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria”*;

ritenuto, con riferimento alle osservazioni presentate dal Condominio Montani, titolare di un credito chirografario di euro 3.692,50, che le stesse appaiono genericamente formulate, risolvendosi in un mero dissenso alla proposta e dovendosi comunque ritenere che il credito dell’opponente, per il quale è prevista una falcidia del 50%, possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria, tenuto conto della quota utilizzabile dello stipendio dei ricorrenti, nell’eventuale liquidazione controllata (che prevede oggi l’esdebitazione di diritto decorsi tre anni) e che la vendita coattiva dell’unico bene immobile (stimato € 140.985,00), comporterebbe il soddisfacimento del solo creditore ipotecario (considerati i costi di liquidazione: perizia, pubblicità, delegato o liquidatore ecc.);

ritenuti parimenti non condivisibili i rilievi da parte del creditore Amco S.p.A., in quanto:

- il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine (15 anni) non può ritenersi particolarmente lungo, tenuto conto dell’entità della debitoria e del sostanziale rispetto dell’originaria scadenza del mutuo (di durata di anni trenta, scadenza originaria nel 2048);
- deve poi tenersi conto della percentuale di soddisfazione del creditore ipotecario, che vedrebbe soddisfatto integralmente il proprio credito (€ 162.541,60) nell’ipotesi del piano, mentre potrebbe non essere soddisfatto per l’intero nell’alternativa liquidatoria, tenuto conto del valore stimato dell’immobile (€ 140.985,00) - dovendosi considerare anche le spese che comporterebbe il processo esecutivo, che andrebbero a ridurre il ricavato della vendita di cui beneficerebbe il creditore e dell’incertezza del risultato, potendosi concludere l’eventuale esecuzione immobiliare anche con esito infruttuoso della vendita del bene all’asta;
- l’importo delle singole rate del piano appare altresì congruo rispetto all’ammontare della esposizione debitoria dei ricorrenti e all’importo necessario per il loro sostentamento;
- inoltre, con il piano si garantirebbe in parte anche il soddisfacimento dei creditori chirografari, consentendo al contempo ai ricorrenti di conservare un bene essenziale, quale l’immobile adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare, realizzandosi quindi un equilibrato sacrificio dei creditori rispetto



alle esigenze dei proponenti, tenuto conto della *ratio* della procedura di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un tenore di vita dignitoso e la possibilità di una ripartenza;

ritenuto poi che il piano appare fattibile – come attestato dall'OCC – posto che l'importo dei pagamenti rateali è compatibile con i bisogni della famiglia dei ricorrenti e con le entrate mensili medie, da cui detrarre l'importo mensile per le spese, congruamente determinate in complessivi euro 1.469,50 (ossia euro 734,75 per ciascun ricorrente);

ritenuto, con riferimento al compenso dell'OCC, che le somme indicate in prededuzione non potranno comunque essere corrisposte con precedenza (tramite il pagamento delle prime rate) in quanto l'art. 77 CCI prevede chiaramente che la liquidazione del compenso debba avvenire al termine dell'esecuzione del piano e previa autorizzazione al pagamento da parte del Giudice, nella misura liquidata (salva l'eventuale liquidazione di acconti sui compensi);

rilevato, pertanto, che dovrà essere disposto esclusivamente l'accantonamento delle somme previste come compenso dell'OCC e non anche il versamento delle stesse a tale organismo;

ritenuto, in definitiva, di dover confermare la valutazione positiva in ordine alla ammissibilità giuridica e alla fattibilità economica del piano, già effettuata in sede di apertura della procedura, tenuto conto che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori;

ritenuto, in conclusione, che sussistano i presupposti per l'omologazione del piano;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Giuseppe Sorrentino (C.F: SRRGPP91C08F537P) e Giulia Radicella (C.F. RDCGLI84S63H501Y), come integrato con nota del Gestore della crisi depositata l'11.12.2023 e dichiara chiusa la procedura;

dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso;

dispone che l'OCC riferisca per iscritto al Giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione;

dispone la trascrizione della presente sentenza, a cura dell'OCC, sui beni immobili dei ricorrenti;

ordina che la presente sentenza sia comunicata, a cura dell'OCC, a tutti i creditori *ex* art. 70, comma 2, CCII, nonché pubblicata, a cura della Cancelleria, sul sito web di questo Tribunale.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Tivoli, 8.2.2024

Il Giudice

Dott.ssa Beatrice Ruperto





TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
FALLIMENTARE

sede

RG 3/2024

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (CCI)

A carico di:

RADICELLA GIULIA - SOCIO ILLIMITATAMENTE

RDCGLI84S63H501Y

Con sede legale in

Giudice Delegato: RUPERTO BEATRICE

Sentenza Dichiarativa: 6/2024 del 12/02/2024

Prima udienza di verifica del passivo:

ore

Termine Presentazione:

Chiusura verifica conti:

CHIUSURA

per :

Decreto del: